



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i servizi
Ufficio Gestione gare
Via Dogana, 8 - Trento
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422
e-mail: uff.appalti@provincia.tn.it

Trento, 11 FEB. 2011

Prot. n. S153/2011/ 88590 /1306/10

Oggetto: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PROFILATORE DI VENTO (WIND PROFILER).

CHIARIMENTI

Alla luce di alcuni quesiti di natura tecnica relativi alla gara in oggetto formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla procedura, il competente Servizio Prevenzioni Rischi con nota prot. n. S033/83394/11/3.5 dd. 09/02/2011 ha fornito i seguenti chiarimenti:

Quesito 1: Con riferimento a quanto richiesto all'Art. 2, relativamente alla "frequenza elettromagnetica", si fa presente che l'unica frequenza approvata in Italia per utilizzo con Radar Wind Profiler è 1290 MHz. Detta frequenza è già in uso per i sistemi Wind Profiler operai ai in Arpa Piemonte, Arpa Campania, Arpa Calabria e si chiede:

a. di confermare che sia accettabile che il sistema operi solamente sulla frequenza di 1290 MHz.

Risposta: è accettabile che il sistema operi solamente con frequenza di 1290 Mhz, tuttavia è richiesta la possibilità di modificare tale frequenza almeno nel range specificato nel bando.

Quesito 2: Con riferimento a quanto richiesto all'Art. 2 in merito al gruppo di continuità assoluta, si chiede:

a. di precisare quale strumentazione deve essere alimentata.

Risposta: il gruppo di continuità assoluta deve assicurare un'autonomia di 60 minuti al funzionamento dei dispositivi e degli strumenti proposti in offerta.

Quesito 3: Con riferimento a quanto richiesto all'Art. 2 in merito alla generazione automatica di messaggi secondo gli standard WMO, si chiede:

a. di confermare che sia accettabile l'utilizzo del più recente standard BUFR

Risposta: si conferma che è accettato l'utilizzo del più recente standard BUFR.

Quesito 4: . Con riferimento a quanto espresso all'Art. 5, si chiede:

a. di precisare nel contesto del seguente paragrafo, cosa si intenda per "normativa tecnica" e da chi si intende emessa.

"Qualora nel corso di svolgimento della prestazione la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, l'Appaltatore è tenuto a darne immediato avviso ed a concordare quindi le modifiche per l'adeguamento del profilatore di vento alle nuove prescrizioni".

Risposta: si fa riferimento alla normativa di carattere tecnico relativa ai limiti per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, principalmente alla legge quadro n. 36/2001 e al decreto attuativo della stessa: D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle

esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". Oltre al citato decreto si fornisce il seguente riferimento normativo: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", GU n. 55 del 7 marzo 2001.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RG

